Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 8 maggio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana

Decreto presidenziale 12 gennaio 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1964 registro n. 1 Presidenza, foglio n. 353

E' concessa la seguente decorazione al valore militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PASTORELLI Giuseppe, nato a Fiorenzuola d'Arda il 12 settembre 1920, partigiano combattente. — Nel corso di un bombardamento aereo, con supremo sprezzo del pericolo si portava allo scoperto per evitare la distruzione di un ingente quantitativo di materiale esplosivo essenziale per l'efficienza della Formazione. Rimasto gravemente ferito e portato in ospedale, veniva catturato dal nemico. Sottoposto a crudeli sevizie, manteneva il più fermo contegno. — Appennino piacentino, 1° ottobre 1943 - 28 aprile 1945.

(3735)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1964, n. 243.

Modifica dell'art. 6 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, che approva il regolamento per il servizio farmaceutico;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 6 del predetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, è sostituito dal seguente:

« Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1964

SEGNI

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. 244.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Marano di Napoli (Napoli).

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Marano di Napoli (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. 245.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Arrone (Terni).

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Arrone (Terni), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. 246.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Don Orione » di Messina.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Don Orione » di Messina, già scuola di avviamento professionale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. 247.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Maierato (Catanzaro).

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Maierato (Catanzaro), già scuola di avviamento professionale agrario e industriale femminile (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964.

Composizione della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e sue successive modificazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1964, numero 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, registro n. 8, foglio n. 95, con il quale è stato composto il Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio dall'11 gennaio 1964 al 10 gennaio 1966;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1964, numero 1990, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, foglio n. 94, con il quale è stata stabilita la competenza delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si è proceduto alla assegnazione dei componenti del Consiglio medesimo alle varie Sezioni e si è fatta, altresì, riserva di procedere alla costituzione della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646;

Ritenuta la necessità di procedere, a scioglimento della cennata riserva, alla costituzione di detta Delegazione speciale;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, è così composta:

Presidente:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

i presidenti delle sezioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali degli Affari generali e del personale, delle Opere marittime, dei Servizi speciali, dell'Urbanistica e delle opere igieniche, delle Acque e degli impianti elettrici, della Viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie e dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dei Servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

Bottalico prof. Michele, direttore generale della Bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pizzigallo dott. Vitantonio, direttore generale dell'Economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;

Grappelli dott. ing. Giorgio, ispettore generale del Genio civile;

Pirozzi dott. ing. Tommaso, ispettore generale del Genio civile;

Agneluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del Genio civile;

Agujari dott. ing. Vittorio, ispettore generale del Genio civile;

Lancetti dott. ing. Luigi, ispettore generale del Genio civile;

Di Gioia prof. ing. Vincenzo, ispettore generale del Genio civile;

Licata dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;

Pietrini Pallotta avv. Alfredo, vice avvocato generale dello Stato;

Portoghesi prof. arch. Paolo, esperto;

Benini prof. ing. Antonio, esperto;

Renacco prof. arch. Nello, esperto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1964

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1964
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 263

(3895)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.

Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1962, concernente la costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie:

Visto la nota n. 109732 del 17 febbraio 1964, con la quale il Ministro per il tesoro designa quale rappresentante dell'Amministrazione nel Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova, il dott. Carlo Tanzi, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Genova, in sostituzione del dott. Renato Fiorentini, trasferito ad altra sede;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Genova, dott. Carlo Tanzi, è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Renato Fiorentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(3859)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza della Gestione del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 579, sulla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1961, concernente la costituzione del Comitato di vigilanza della Gestione del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 799 del 28 febbraio 1964, con la quale la Federazione nazionale del clero italiano designa il M.R. mons. Antonio Turri quale proprio rappresentante in seno al Comitato di vigilanza di cui trattasi, a seguito delle dimissioni di mons. Franco Costa, elevato alla dignità vescovile e nominato assistente generale dell'Azione cattolica italiana;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Mons. Antonio Turri è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza della Gestione del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza della Federazione tra le Associazioni del clero in Italia ed in sostituzione di mons. Franco Costa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(3933)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Benevento presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occu-

pazione, la Commisisone provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Casiello dott. Romolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Vitale dott. Ermanno, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Frattolillo geom. Francesco, rappresentante del Genio civile;

Mucci Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Villani Carminantonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Castaldi Nunzio, Ricciardi Nicola, Marchese Luigi, Forgione Amleto, Prorrino Giuseppe, Giantomaso Pasquale e Pazzi Pasquale, rappresentanti dei lavoratori;

Latino dott. Giovanni, Ievolella dott. Geatano, Liguori Nazzareno e Cotroneo avv. Alfredo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Costanzo Roberto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1964

Il Ministro: Bosco

(3805)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Tossisan » - pastiglie, della ditta A.G.I.P.S. - Lenti Cesare, con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 3907/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 settembre 1953, con il quale è stata registrata al n. 8080 a nome della A.G.I.P.S. - Lenti Cesare, con sede in Genova, via Giovannetti n. 13, la specialità medicinale denominata « Tossisan » - pastiglie, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultato non corrispondente a quella dichiarata (riscontrato il lattofosfato di calcio otto volte superiore al dichiarato) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tossisan » - scatole cartone × 25 pastiglie e scatola metallica × 25 pastiglie, registrata con decreto in data 10 settembre 1953 al n. 8080, a nome della ditta A.G.I.P.S. - Lenti Cesare di Genova e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I Medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il Medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decrèto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

Il Ministro: Mancini

(3754)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1964.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 22 ottobre 1963, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° novembre 1963 al 30 giugno 1964 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1964 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 maggio 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1964

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1964
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 282. — Ventura Signoretti

(4028)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 aprile 1964.

Profilassi della idatidosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato che l'idatidosi (echinococcosi) negli animali ha assunto, in molte zone del territorio nazionale, una larga diffusione con conseguente pericolo per la salute dell'uomo;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie degli animali, per le quali si applicano le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è aggiunta l'idatidosi (echinococcosi).

Art. 2.

I casi di idatidosi (echinococcosi) degli animali non sono soggetti a denuncia nei modi stabiliti negli articoli 2, 3 del regolamento di polizia veterinaria.

I veterinari addetti all'ispezione delle carni, tuttavia, devono riportare su un registro, conforme al modello allegato, i casi di idatidosi (echinococcosi) riscontrati negli animali macellati. I dati raccolti nel predetto registro devono essere trasmessi annualmente al veterinario provinciale.

I visceri infestati da cisti di echinococco devono essere sequestrati e totalmente distrutti.

Nell'ambito degli impianti pubblici e privati di macellazione non è consentita la presenza dei cani.

Art. 3.

I direttori degli istituti e dei laboratori, indicati all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, devono informare il veterinario provinciale e il veterinario comunale dei casi accertati di infestazione nel cane da Echinococcus granulosus.

Il veterinario comunale a sua volta informa l'ufficiale sanitario e provvede al trattamento antielmintico obbligatorio dei cani nei quali sia stata accertata l'infestazione.

Art. 4.

Nelle Province ove l'idatidosi assume notevole diffusione i veterinari provinciali, previa autorizzazione del Ministero della sanità, possono rendere obbligatorio, con apposita ordinanza, il trattamento antielmintico periodico contro Echinococcus granulosus dei cani esistenti nel territorio della Provincia.

Art. 5.

I trattamenti antielmintici, resi obbligatori in conformità del disposto dell'articolo precedente, devono essere eseguiti dai veterinari comunali, o da veterinari appositamente incaricati dal veterinario provinciale, secondo le norme che verranno fissate nell'ordinanza suddetta.

Art. 6.

Trascorso il termine fissato nell'ordinanza di cui al precedente art. 4 per l'esecuzione del trattamento antielmintico, sarà proceduto d'ufficio, a spese dei proprietari interessati e con le modalità previste nella legge comunale e provinciale, al trattamento dei cani che non risultano trattati.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1964

p. *Il Ministro*: GRAZIOSI

SERVIZIO VETERINARIO

Registro della idatidosi (echinococcosi)

Provincia di . . . .　　　　Comune di . . . .

DATA	BOVINI (1)		OVINI (2)		CAPRINI (3)		SUINI		EQUINI	
	macellati	parassitati	macellati	parassitati	macellati	parassitati	macellati	parassitati	macellati	parassitati

(1) Esclusi i vitelli. — (2) Esclusi gli agnelli. — (3) Esclusi i capretti.

(3955)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Conzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Conzano (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3883)

Autorizzazione al comune di Vernazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1964, il comune di Vernazza (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3884)

Autorizzazione al comune di Aquila di Arroscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1964, il comune di Aquila di Arroscia (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3885)

Autorizzazione al comune di Armo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1964, il comune di Armo (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.144.752, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3886)

Autorizzazione al comune di Riva di Solto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1964, il comune di Riva di Solto (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.757.468, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3888)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3894)

Autorizzazione al comune di Pietra Marazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Pietra Marazzi (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3893)

Autorizzazione al comune di Ranzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1964, il comune di Ranzo (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3887)

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1964, il comune di Arsiè (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.822.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3889)

Autorizzazione al comune di Tassarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Tassarolo (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3890)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Montaldeo (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3891)

Autorizzazione al comune di Camagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Camagna (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3892)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Gualdo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.620.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 1682 della *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 aprile 1964.

(3882)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di diciassette società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1964 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa « S.C.A.C.A.I.P.A. », con sede in Montoro Superiore (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 17 novembre 1955, repertorio 8774;

2) Società cooperativa edilizia « Bernardino Telesio », con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 15 novembre 1957, repertorio 122656;

3) Società cooperativa edilizia « La Casa », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 10 aprile 1952;

4) Società cooperativa edilizia « Casa del Ferroviere », con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 18 marzo 1957, repertorio 116329;

5) Società cooperativa edilizia « La Concordia », con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 10 agosto 1955, repertorio 99862;

6) Società cooperativa edilizia « Dominus Pro Domo Sua », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 13 aprile 1954;

7) Società cooperativa edilizia « Ezio Vanoni », con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 10 ottobre 1958, repertorio 131264;

8) Società cooperativa « Florenza », con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 20 maggio 1949, repertorio 18040;

9) Società cooperativa edilizia « Igea », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 15 marzo 1957;

10) Società cooperativa « La Previdente », con sede in Marano Marchesato (Cosenza), costituita per rogito Stancati in data 11 aprile 1946, repertorio 1843;

11) Società cooperativa « Di Consumo ed agricola », con sede in San Fili (Cosenza), costituita per rogito Marsico in data 9 dicembre 1945, repertorio 1250;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Francesco », con sede in Scalzati (Cosenza), costituita per rogito Stancati in data 8 aprile 1952, repertorio 48522;

13) Società cooperativa edilizia « Alburno », con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agosto in data 6 giugno 1955, repertorio 50242;

14) Società cooperativa edilizia « Amici Fedeli », con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 14 aprile 1958, repertorio 10925;

15) Società cooperativa edilizia « Alcide De Gasperi », con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Mottola in data 16 novembre 1955, repertorio 3681;

16) Società cooperativa « Casa Serena », con sede in Vibonati (Salerno), costituita per rogito Pugliese La Corte in data 12 novembre 1959, repertorio 526;

17) Società cooperativa edilizia « Liberi Lavoratori », con sede in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Fadda in data 11 dicembre 1959, repertorio 301.

(3864)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 6 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624.86	624,85	624,795	624,90	624,82	624,90	624,90	624,90	624,90	624,85
$ Can.	578,03	578,25	578,30	578,15	577,10	578,20	578,18	578,10	578,30	578,25
Fr. Sv.	144,81	144,82	144,825	144,8225	144,80	144,83	144,8275	144,82	144,83	144,82
Kr. D.	90,56	90,55	90,575	90,545	90,60	90,56	90,555	90,58	90,56	90,56
Kr. N.	87,44	87,45	87,44	87,465	87,40	87,44	87,455	87,45	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,66	121,62	121,60	121,60	121,65	121,64	121,615	121,65	121,63	121,64
Fol.	173,02	173,01	173,03	173,005	172,90	173,10	173,01	173,05	173,10	173,10
Fr. B.	12,55	12,554	12,554	12,55625	12,55	12,55	12,553	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,52	127,52	127,52	127,53	127,53	127,53	127,53375	127,52	127,53	127,52
Lst	1749,51	1749,55	1749,55	1749,70	1749 —	1749,55	1749,65	1749,55	1749,55	1749,65
Dm. occ.	157,24	157,24	157,2375	157,235	157,22	157,26	157,245	157,25	157,26	157,24
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,175	24,1825	24,15	24,17	24,185	24,18	24,17	24,18
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,82	21,90	21,82	21,805	21,82	21,82	21,82

Media dei titoli del 6 maggio 1964

Rendita 5 % 1935	108,625
Redimibile 3,50 % 1934	94,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	88,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	87,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,925

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1964

1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	578,165
1 Franco svizzero	144,825
1 Corona danese	90,55
1 Corona norvegese	87,46
1 Corona svedese	121,607
1 Fiorino olandese	173,007
1 Franco belga	12,555
1 Franco francese	127,532
1 Lira sterlina	1749,675
1 Marco germanico	157,24
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,812

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio della nuova Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte e per l'acquisto di quadri e sculture, destinati alla decorazione della nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, piazza Mastai n. 11, bandito con decreto ministeriale n. 06/2736 in data 28 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 agosto 1963, ha deliberato quanto segue:

Opera 1ª - Vetrata artistica nella galleria d'onore. — Viene dichiarato vincitore l'artista Melecchi Pietro.

Opera 2ª - Cinque pannelli in bronzo. — Viene dichiarato vincitore l'artista Coccia prof. Francesco.

Opera 3ª - Pannello a sbalzo in rame e smalto a fuoco. — Non si procede alla designazione del vincitore per la mancata presentazione di elaborati.

Sculture - Vengono dichiarati vincitori i seguenti artisti: Virgilio Mori « Piccolo Pescatore » (bronzo); Umberto Clementi « Ballerinetta » (bronzo); Silvio Olivo « Una figura distesa » (terracotta); Quinto Martini « Donna col sacco » (bronzo); Ercole Drei « Danzatrice » (bronzo); Ercole Drei « Dedalo e Icaro » (bronzo).

Pitture - Vengono dichiarati vincitori i seguenti artisti: Umberto Maria Casotti « Tavolo con fiori »; Pietro Scarpellini « Paesaggio »; Elena Felici « Paesaggio »; Giovanni Colacicchi « Il castello di Lipari »; Franco D'Ingeo « Paesaggio ».

p. *Il Ministro*: CAVALLINI

(3913)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli per la nomina di cinquanta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di cinquanta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, modificato dalla legge 31 maggio 1943, n. 614, e precisamente:

a) i medici laureati da non meno di quindici anni o che siano primari di un ospedale provinciale;

b) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

c) gli aiuti di clinica od istituti equipollenti che abbiano almeno due anni di carica;

d) gli aiuti di ospedali principali, purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esami.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere, al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento diritti politici;
3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) foglio matricolare;
6) fotografia con firma autenticata;
7) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7); in tal caso la fotografia potrà essere autenticata da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

Per ciascuno dei titoli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) può essere assegnato ad ogni candidato un punto da uno a cinquanta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque punti.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a capitano medico di complemento del Corpo sanitario militare marittimo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1964
Registro n. 22 *Difesa-Marina, foglio n.* 175. — MANAI

(3881)

Concorso a seicento posti di operaio dello Stato nella Amministrazione militare marittima, di cui cinquecentonovanta di 3ª categoria e dieci di 5ª categoria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente provvidenze in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, n. 9665, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1964, registro n. 7, foglio n. 45, che stabilisce la tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della Marina militare;

Considerata la opportunità di ricoprire in parte le vacanze esistenti nella tabella organica degli operai di ruolo di 3ª e 5ª categoria, in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione militare marittima di carattere più immediato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a seicento posti di operaio di ruolo nell'Amministrazione militare marittima, di cui cinquecentonovanta di 3ª categoria e dieci di 5ª categoria *B*) ripartiti per le qualifiche di mestiere per le sedi indicate nell'allegato *A*).

La metà dei suddetti cinquecentonovanta posti di 3ª categoria è riservata agli operai dello Stato delle categorie inferiori, a termine dell'art. 9, comma terzo, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovrano essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite di età di anni 35 di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 39 per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti

di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

per coloro che già rivestono la qualifica di impiegati od operai di ruolo dello Stato;

per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già in carriera continuativa e cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione delle leggi sulla riduzione degli organici e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato B, per gli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato ed allegato C, per gli apiranti in atto già operai di ruolo dello Stato) dovrà pervenire al Ministero della difesa- Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª, Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate nell'allegato A) per la quale intende concorrere, nonchè la relativa categoria.

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, nonchè a preferenza nell'assunzione;

8) di essere cittadino italiano;

9) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza della quinta elementare).

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì:

a) indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Marina non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni fornite od omesse informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per ventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili al Ministero stesso;

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio .

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno comunque, incomplete delle notizie o dichiarazioni sopra enunciate ovvero prive di autentica della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti che danno titolo di preferenza nell'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata, per ciascuna qualifica di mestiere, da apposita Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio comparativo derivante dalla valutazione dei titoli e dei requisiti di ciascun candidato, secondo i criteri che saranno predeterminati dalla Commissione stessa. Ai fini della suddetta valutazione saranno presi in considerazione i titoli posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4, primo comma, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. A tale scopo i candidati ammessi al concorso saranno invitati a produrre la relativa documentazione entro il termine che sarà stabilito.

Art. 7.

La Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati sarà nominata con decreto ministeriale. Essa sarà composta da un ufficiale superiore, presidente, e da due impiegati civili, membri. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata, per ciascuna qualifica di mestiere, sulla base della graduatoria di merito cui al precedente art. 6, tenendo altresì conto, della riserva dei posti prevista dal precedente art. 1 e dei titoli di preferenza che i candidati saranno eventualmente invitati a produrre, nel termine di 20 giorni dalla ricezione del relativo dispaccio. Entro lo stesso termine dovrà essere presentato un certificato medico di parte attestante la idoneità fisica al lavoro in relazione alla qualifica di mestiere per cui il candidato concorre.

Art. 9.

La graduatoria di merito dei candidati nonchè quella dei vincitori e degli idonei è approvata con decreto ministeriale — sotto condizione dell'accertamento, nei riguardi dei candidati risultati vincitori, dei requisiti per l'ammissione al lavoro — e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori, prima della nomina, saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione allo specifico mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dall'apposita Commissione medica composta a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, comporta la perdita del diritto da parte del candidato a conseguire la nomina.

Art. 11.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi a prova d'arte o ad esperimento pratico, ovvero ad accertamenti sanitari, sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 12.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª, Roma), entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti:

A) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 200;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

E) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittime.

I concorrenti che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, a seconda dei casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *E*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 14.

L'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio, si riserva di destinare i vincitori del concorso per talune qualifiche di mestiere anche a bordo di navi della Marina militare.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dall'Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1964
Registro n. 18 Difesa-Marina, foglio n. 178. — MANAI

ALLEGATO *A*)

Categoria e qualifica di mestiere	Numero dei posti	Sede presso la quale il candidato risultato vincitore potrà essere destinato
Operai di 3ª categoria - comuni (coefficiente 151)		
Aggiustatori meccanici	6	Genova . . posti 1
		Livorno . . » 1
		Pisa . . . » 1
		Roma . . . » 2
		Taranto . . » 1
Artificieri	5	Taranto . . » 5
Battimazza	16	La Spezia . » 6
		Taranto . . » 8
		Venezia . . » 2
Calafati in ferro	9	La Spezia . » 4
		Taranto . . » 5
Calafati in legno	2	Venezia . . » 2
Camerieri	11	La Spezia . » 1
		Pisa . . . » 2
		Roma . . . » 3
		Brindisi . . » 1
		Ancona . . » 2
		Cagliari . . » 2
Camerieri (per bordo)	5	Taranto . . » 5
Carenatori	31	La Spezia . » 6
		Taranto . . » 18
		Venezia . . » 2
		Messina . . » 5
Carpentieri in ferro	7	La Spezia . » 3
		Livorno . . » 1
		Venezia . . » 3
Carpentieri in legno	14	Livorno . . » 2
		Taranto . . » 6
		Ancona . . » 1
		Venezia . . » 1
		Messina . . » 2
		Augusta . . » 1
		Cagliari . . » 1
Cianografi	1	Cagliari . . » 1
Conduttori di carrelli elettrici	5	La Spezia . » 4
		Taranto . . » 1
Cuochi	27	La Spezia . » 6
		Genova . . » 2
		Pisa . . . » 2
		Roma . . . » 3
		Napoli . . . » 1
		Taranto . . » 2
		Brindisi . . » 1
		Ancona . . » 2
		Messina . . » 1
		Augusta . . » 1
		La Maddalena » 3
		Cagliari . . » 3
Cuochi (per bordo)	10	Taranto . . » 10
Elettricisti circuisti elettrici	3	Pisa . . . » 1
		Palermo . . » 1
		Cagliari . . » 1
Elettromeccanici	1	Pisa . . . » 1
Fabbri fucinatori e forgiatori	16	La Spezia . » 6
		Taranto . . » 8
		Venezia . . » 2

Categoria e qualifica di mestiere	Numero dei posti	Sede presso la quale il candidato risultato vincitore potrà essere destinato	
Falegnami	2	Livorno	posti 1
		Pisa	» 1
Famigli degli istituti e scuole militari di istruzione	22	La Spezia	» 1
		Livorno	» 14
		Napoli	» 1
		Taranto	» 1
		Venezia	» 5
Fonditori e staffatori a mano	3	Messina	» 3
Fornaciai	1	La Spezia	» 1
Fuochisti di caldaie e forni	11	La Spezia	» 4
		Taranto	» 4
		Messina	» 3
Giardinieri ed ortolani	1	Pisa	» 1
Guardiani	6	Roma	» 2
		Ancona	» 3
		Cagliari	» 1
Guide palombari	3	La Spezia	» 3
Idraulici o tubisti	10	La Spezia	» 2
		Livorno	» 2
		Pisa	» 1
		Roma	» 1
		Ancona	» 1
		Augusta	» 1
		Cagliari	» 1
		La Maddalena	» 1
Imbianchini	10	Livorno	» 1
		Roma	» 1
		Ancona	» 2
		Venezia	» 1
		Augusta	» 1
		La Maddalena	» 2
		Cagliari	» 2
Imbracatori	2	La Spezia	» 2
Lavandai	5	La Spezia	» 5
Legatore di libri	1	Taranto	» 1
Lucidatori di mobili in legno	2	Livorno	» 2
Lucidisti provetti di disegni e lucidi	3	La Spezia	» 2
		Genova	» 1
Manovali specializzati	182	La Spezia	» 40
		Genova	» 1
		Livorno	» 7
		Roma	» 6
		Napoli	» 3
		Taranto	» 103
		Brindisi	» 1
		Ancona	» 1
		Venezia	» 5
		Messina	» 7
		Augusta	» 2
		La Maddalena	» 1
		Cagliari	» 5
Marinai manovali	11	La Spezia	» 3
		Taranto	» 8
Marinai carbonai	45	La Spezia	» 7
		Taranto	» 27
		Ancona	» 1
		Venezia	» 3
		Messina	» 2
		Augusta	» 5
Marinai naviganti	19	Ancona	posti 1
		Venezia	» 4
		Messina	» 3
		Augusta	» 3
		La Maddalena	» 3
		Cagliari	» 5
Meccanici	2	Pisa	» 2
Motoristi	1	Ancona	» 1
Muratori	7	Roma	» 2
		Taranto	» 4
		Venezia	» 1
Pittori e verniciatori	19	La Spezia	» 3
		Livorno	» 1
		Napoli	» 1
		Taranto	» 14
Preparatori di laboratorio in genere	15	Livorno	» 1
		Pisa	» 8
		Napoli	» 2
		Taranto	» 1
		Augusta	» 1
		La Maddalena	» 2
Radiomontatori	4	Pisa	» 1
		Napoli	» 1
		Messina	» 1
		La Maddalena	» 1
Sabbiatori	3	La Spezia	» 3
Saldatori elettrici ed autogenisti	10	La Spezia	» 5
		Venezia	» 5
Sarti	1	Taranto	» 1
Scaldachiodi	2	La Spezia	» 2
Stradini	5	La Spezia	» 4
		Livorno	» 1
Tipografi	13	Roma	» 6
		Taranto	» 3
		Messina	» 2
		La Maddalena	» 2
Totale dei posti di 3ª categoria	590		
Operaie di 5ª categoria (B)			
Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili (coefficiente 139)	10	Roma	posti 5
		Taranto	» 1
		Ancona	» 4
Totale dei posti di 5ª categ. (B)	10		

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

ALLEGATO *B*)

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato e da inviare al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando)

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sez. 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . presa visione del bando di concorso a seicento posti di ope-

raio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima di cui al decreto ministeriale in data 15 febbraio 1964, chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . di . . categoria.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pedenti);

5) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . .,

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Firma (1) . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

---

(1) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretaio comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B.: Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a seicento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima ».

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

ALLEGATO *C*)

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti in atto già operai di ruolo dello Stato e da inviare al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando)

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sez. 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . . . (provincia di . .) il . . . . in atto operaio di ruolo . (specificare la qualifica di mestiere) . di . . . categoria, alle dipendenze del . e residente in (provincia di . .) via . . n. . . . presa visione del bando di concorso a seicento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1964, chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . . di . . categoria.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

(Timbro dell'ufficio o dello stabilimento di lavoro)

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . operaio di ruolo . . . . di . . categoria.

Firma del capo ufficio
o direttore dello stabilimento
. . . .

N.B.: Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a seicento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima ».

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3486)

Diario delle prove scritte e grafica del concorso a quindici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Le prove scritte e grafica del concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 321 dell'11 dicembre 1963, avranno luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 giugno 1964, con inizio alle alle ore 8.

(3931)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avvisi di rettifica

Nel concorso per titoli ed esami a un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1964, all'ultimo comma dell'art. 8 sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli ».

Nel concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 dell'11 aprile 1964, all'ultimo comma dell'art. 8 sono aggiunte le seguenti parole « nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli ».

Nel concorso per titoli ed esami a un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 dell'11 aprile 1964, all'ultimo comma dell'art. 8 sono aggiunte le seguenti parole « nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli ».

(3942)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantanove posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 15 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1963, registro n. 14, foglio n. 52, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantanove posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1964, registro n. 4, foglio n. 31, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Considerato che il prof. Francesco Cafasi trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione predetta;

Decreta:

In sostituzione del prof. Francesco Cafasi è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per

esami a cinquantanove posti di vice esperto in prova, nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, di cui alle premesse, il prof. Giuseppe Leoni, ordinario di agricoltura, economia ed estimo nell'Istituto tecnico agrario di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1964
Registro n. 6, *foglio n.* 14. — ANGELINI

(3823)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste. (Circolare 15 aprlie 1964).

Ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, i ruoli della Amministrazione centrale e di quella periferica del Ministero della pubblica istruzione, sono unificati.

In conseguenza vengono annullati i bandi di concorso rispettivamente in data 5 settembre 1963 e 20 novembre 1963 (pubblicati il primo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 12 settembre 1963 ed il secondo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 18 dicembre 1963), con i quali venivano messi a disposizione cinquantotto posti di applicato nel ruolo della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi e trentuno posti di applicato in quello della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

Il presente bando sostituisce i due predetti, come sopra annullati.

Sono disponibili nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, n. 89 (ottantanove) posti di applicato (coeff. 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Queste dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse agli enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1010/A del 24 settembre 1963

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra e cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali nella qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3898)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 262 del 31 gennaio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 263 del 31 gennaio 1964, col quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Viste le rinunzie per le condotte mediche di Spinete, Tufara e Castel del Giudice;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai medesimi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Cipollone Antonio: Spinete;
Mazzucco Giovanni: Tufara;
Milano Giuseppe: Castel del Giudice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 7 aprile 1964

Il medico provinciale: TURSI

(3795)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3194/64 del 26 febbraio 1964, col quale venne approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il decreto n. 3194/64 del 26 febbraio 1964, col quale vennero assegnate le condotte mediche vacanti ai concorrenti risultati vincitori;

Visti gli atti di ufficio dai quali si rileva che il dottor Celebrano Giovanni ha rinunziato alla condotta medica del comune di San Pietro al Tanagro non avendo assunto servizio nel termine perentorio assegnatogli;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso che seguono nella graduatoria il dott. Celebrano;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Celebrano Giovanni è dichiarato rinunziatario al posto di medico condotto del comune di San Pietro al Tanagro;

Il dott. Giuliano Aniello è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di San Pietro al Tanagro.

Il sindaco del comune di San Pietro al Tanagro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 16 aprile 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(3764)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 405 e n. 406 del 1° febbraio 1964, con i quali, rispettivamente, fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962 e furono assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso stesso;

Considerato che, a seguito di rinuncia, sono rimaste vacanti le sedi di Tricarico, Accettura, Craco e Oliveto Lucano e che pertanto occorre provvedere alla nomina delle concorrenti idonee che, in ordine di graduatoria e di preferenza delle sedi ne abbiano diritto;

Visti gli articoli 26 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi sottospecificate ed assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1. Converti Grazia Maria: Tricarico;
2. Santostasi Antonia: Accettura;
3. Altieri Caterina: Craco;
4. Tarantino Maria Celeste: Oliveto Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e a quello dei Comuni interessati.

Matera, addì 20 aprile 1964

Il medico provinciale: TANAS

(3765)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Albano Laziale.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 247, in data 16 gennaio 1964, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Albano Laziale;

Vista la nota n. 434, in data 25 marzo 1964, con la quale la Prefettura di Roma designa il vice prefetto dott. Ary De Sanctis quale presidente della Commissione di cui trattasi, in sostituzione del vice prefetto dott. Antonino Giuffrida trasferito ad altra sede;

Ritenuto, conseguentemente, di dover modificare il citato decreto n. 247 in data 16 gennaio 1964, nella parte riguardante il presidente della Commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Decreta:

Il decreto n. 247 in data 16 gennaio 1964 è parzialmente modificato come segue:

Presidente: dott. Ary De Sanctis, in sostituzione del dott. Antonino Giuffrida, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Roma, addì 17 aprile 1964

Il medico provinciale reggente: MILELLA

(3761)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.